



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 21 Ottobre 2020

Lettera informativa n. 62/2020

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**OGGETTO: REGOLARIZZABILE L'OMESSA DICITURA IN FATTURA PER IL CREDITO  
D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI**

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** nuovi commisurato al loro costo di acquisizione, **in sostituzione delle discipline di super e iper ammortamento**; per l'esercizio 2020 le vecchie agevolazioni dei super ed iper ammortamenti sono fruibili solo nel caso di investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il nuovo incentivo, pur ereditando l'ambito applicativo dai precedenti, cambia natura, tramutandosi da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall'Ires o dall'Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*, a credito d'imposta.

Come già segnalato nella nostra Lettera informativa n. 5/2020, la disciplina del nuovo credito d'imposta, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, **l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura.**

In particolare, per poter beneficiare del nuovo credito per investimenti in beni strumentali nuovi, la norma ha previsto che *“ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”*. Pertanto è richiesto l'inserimento in tutti i documenti di acquisto della seguente dicitura: **“acquisto bene agevolabile ai sensi della L. 160/2019, commi da 184 a 194”**.

Con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che **la fattura sprovvista del riferimento normativo** non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la **revoca della quota corrispondente di agevolazione**, indica le modalità operative per **regolarizzare ex post**, ad investimento già perfezionato, l'**omessa indicazione** recante i riferimenti di legge.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura sono le seguenti:

- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all'acquirente l'**apposizione della dicitura sull'originale di ogni fattura**, sia di acconto che di saldo, con scrittura **indelebile**, anche mediante l'utilizzo di un apposito **timbro**;
- in caso di fatture emesse in formato elettronico, è consentita al beneficiario l'**apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento** apponendo la scritta **indelebile**, anche mediante l'utilizzo di un apposito **timbro**, che, in ogni caso, **dovrà essere conservata** ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura



originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Si invita pertanto la Spettabile Clientela a **verificare gli investimenti agevolabili e regolarizzare la relativa documentazione** secondo le modalità rappresentate, al fine di **predisporre apposito fascicolo** documentale necessario ai fini della fruizione del beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**